

Consiglio dell'Ordine di Viterbo

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Redatto dall'Avv. SEVERINO FALLUCCHI

*(Responsabile Unico della Prevenzione, della
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)*

Adottato con Delibera del Consiglio del 24.01.2020

[2020 – 2022]

Sommario		
Introduzione	Pag.	2
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	Pag.	3
1. Premessa introduttiva	Pag.	4
2. Riferimenti normativi	Pag.	6
3. Organigramma – Destinatari del piano	Pag.	9
4. Individuazione aree di rischio	Pag.	11
5. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag.	13
6. Le Misure di carattere generale e la Formazione del Personale	Pag.	14
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pag.	20
1. Introduzione	Pag.	21
2. Fonti normative	Pag.	22
3. Contenuti	Pag.	22
Allegato A - Schema aree di rischio		
Allegato B - Misure di prevenzione (suggerite)		
Allegato C - Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione		

Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, costituisce un aggiornamento del Piano Triennale di cui l'Ordine degli Avvocati di Viterbo è già dotato con riferimento al triennio 2016-2019, tenendo conto delle misure adottate nell'anno trascorso nonché degli interventi normativi e delle indicazioni nel frattempo pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare con l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018).

Per quanto concerne, in particolare, i Consigli degli Ordini Forensi, rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione trasparenza (ex artt. 2 bis comma 2 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 2 bis lg. 190/2012), si è tenuta presente la loro peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato.

Come da indicazioni dell'Autorità anticorruzione (delibera n. 831/2016), si è scelto nuovamente di predisporre un piano unico di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con apposita sezione dedicata alla trasparenza, così da garantire uniformità nella definizione della strategia di prevenzione della Corruzione, atteso il carattere strategico e fondamentale che la trasparenza riveste nell'ambito della prevenzione della corruzione. I Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa al fine della prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo ha nominato nella persona dell'Avv. Severino Fallucchi il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa (RPCT), con deliberazione del 24.05.2019.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate rispettivamente alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Sezione 1
*Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione*

1. PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione costituisce un aggiornamento del precedente Piano Triennale 2016-2019, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Conformemente alle previsioni di legge e alle indicazioni dell'Autorità Anticorruzione, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo procede ad un aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, apportando di volta in volta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono opportuni e/o necessari per garantirne l'efficacia.

Il primo Piano triennale era stato adottato in un contesto normativo caratterizzato da margini di incertezza, attesa la iniziale indeterminatezza normativa circa la soggezione o meno degli Ordini professionali alla normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza.

Invero, alla Delibera dell'ANAC n. 145/2014 che aveva interpretato la norma nel senso della inclusione degli Ordini nell'ambito soggettivo della normativa, era stata proposta impugnativa dinanzi al TAR del Lazio, il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso aveva dettato il principio generale in virtù del quale la generalità e astrattezza della norma di legge in questione comporta la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; tuttavia, affinché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente. Tale pronuncia, impugnata avanti al Consiglio di Stato, è stata sospesa con ordinanza n. 193/2016 anche in vista dei mutamenti normativi in itinere. Ed infatti, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, gli Ordini professionali sono stati espressamente inclusi tra i soggetti destinatari sia della disciplina in materia di trasparenza che di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda la trasparenza, l'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 (introdotto dal D.Lgs. 97/2016), al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Pertanto, non sussistono più dubbi circa l'obbligo degli Ordini professionali di conformarsi al D.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, in ragione delle modifiche introdotte alla legge 190/2012 dal D.lgs. 97/2016, gli Ordini professionali sono stati inclusi espressamente tra i soggetti tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione; più in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 bis della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare. A tale riguardo, si precisa che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24.08.2016), ha dedicato una specifica sezione di approfondimento proprio ai profili di ordine organizzativo e alla gestione del rischio degli Ordini professionali, sulla scorta del quale si è proceduto ad aggiornare, per il triennio 2019-2022, il presente Piano.

Nella redazione del presente aggiornamento, vengono poi prese in considerazione le indicazioni ulteriormente pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e, in particolare, la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Inoltre, il Piano tiene conto dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato"*, che disciplina in via definitiva il c.d. *"whistleblower"*.

La redazione del presente Piano tiene comunque conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello ISEE dallo stesso fornito.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di valutazione) per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente per la esiguità del numero dei dipendenti.

1.2 Nozione di corruzione in senso ampio

Per "*corruzione*" si intende l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

- Il potere è l'esercizio della funzione affidata al dipendente "pubblico"
- Il soggetto è il dipendente pubblico cui è affidata la funzione
- L'abuso si ha quando il potere non è esercitato nei termini ed entro i limiti previsti dalla legge
- Il vantaggio privato è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, ma che può riguardare anche soggetti terzi cui il soggetto è legato in qualche modo.

L'inquadramento del fenomeno corruttivo nel contesto dei piani anticorruzione possiede, tuttavia, connotazioni non limitate alla sua definizione in ambito penale (nello stretto contesto dei reati contro la Pubblica Amministrazione) e coincide con il concetto di *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre fare riferimento, nell'economia dei piani anticorruzione, ad atti e comportamenti che, anche se non integrativi di specifiche ipotesi di reato, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

A) Disposizioni normative sugli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013*".
- La delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*";

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Per l’individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell’Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova Legge Professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*

B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

Per la predisposizione del presente Piano si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo: per usare una terminologia dell’ANAC, qualsiasi atto di *maladministration* viene ritenuto sintomatico della non ortodossia comportamentale, foriera di situazioni propedeutiche o sintomatiche delle condotte configuranti i reati per la cui prevenzione occorre adottare il presente piano.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, date le attività svolte dall’Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Articolo 314 c.p. - Peculato.
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- Articolo 317 c.p. - Concussione.
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione.

- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha spiegato che il concetto di corruzione contenuto nella Legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

3. ORGANIGRAMMA - DESTINATARI DEL PIANO

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti di Commissioni o articolazioni interne dell'Ordine;
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati** di Viterbo per il quadriennio 2019-2022 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

Componente	Titolo
<i>Avv. Marco Prosperoni</i>	<i>Presidente</i>
<i>Avv. Stefano Brenciaglia</i>	<i>Consigliere Segretario</i>
<i>Avv. Claudia Caporossi</i>	<i>Consigliere Tesoriere</i>
<i>Avv. Caterina Boccolini</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Serena Celestini</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Amedeo Centrone</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Ilaria Di Punzio</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Severino Fallucchi</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Federica Gigli</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Michele Mancini</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Avv. Alexia Paolucci</i>	<i>Consigliere</i>

Per i dati dei componenti si rinvia anche al seguente link: <https://www.ordineavvocativiterbo.it>

Riguardo al personale, l'Ordine, alla data di redazione del presente Piano, dispone di n. 2 dipendenti e n. 2 interinali

Personale Dipendente

Componente <i>(nome e cognome)</i>	Qualifica <i>(Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)</i>
<i>FIorenza FOGGIA</i>	CCNL Funzione Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non economici) Area B livello B2 - tempo pieno
<i>DEBORAH DI BELLA</i>	CCNL Funzione Pubblica (ex CCNL Enti Pubblici non economici) Area A livello A3 - tempo parziale

Di seguito, invece, sono riportati i nominativi dei **soggetti incaricati per il triennio 2020-2022**, unitamente ai consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, **della consulenza presso il c.d. Sportello per il Cittadino**.

Componente (nome e cognome)	Commissione - Articolazione interna
Avv. Rossella Baldo	Sportello del cittadino
Avv. Marta Brenciaglia	Sportello del cittadino
Avv. Anna De Cesare	Sportello del cittadino
Avv. Carlo Mezzetti	Sportello del cittadino
Avv. Silvia Tafani	Sportello del cittadino
Avv. Elisa Tosini	Sportello del cittadino

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il triennio 2020 -2022.

Tipo rapporto (consulenza, fornitura servizi)	Soggetto (ragione sociale)	Qualifica (Commercialista, Consulente del Lavoro, Ditta)
Consulenza	Studio Commerciale dott. Stefano Tedeschi e Consulente del lavoro dott.ssa Luisa Di Marco	Commercialista e Consulente del lavoro
Fornitura servizi	Contograph snc	Consulenza e fornitura di servizi informatici e digitali
	DCS s.r.l.	Programmi tenuta albo, Pago PA, servizi informatici e di fornitura pen-drive e attivazioni caselle p.e.c.
	Visure S.p.A.	Servizio gestione difese d'ufficio
	Randastad Italia S.p.A.	Servizio somministrazione di personale interinale
	Avv. Piofrancesco Guida	Consulenza in materia Privacy
	Banca Lazio Nord Credito Cooperativo S.C.P.A.	Servizio Tesoreria
	Servit HSE s.r.l.	Gestione sicurezza sul lavoro
	Generali Assicurazioni	Polizze assicurative varie per RCT , anche per i consiglieri COA e CDD

Il **Revisore dei Conti Unico** dell'Ordine degli Avvocati è stato individuato nell'Avv. Leonardo Ricci del Foro di Viterbo nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo del 23.01.2020 prot. 120/2020.

L'Ordine degli Avvocati di Viterbo, inoltre, partecipa all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell'ACOAVIT, Associazione costituita dagli Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Viterbo, istituito in attuazione della legge 3/2012 ed iscritto dal 1 agosto 2017 al n. 122 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario.

L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, per la sua natura e le sue dimensioni, offre non solo e prevalentemente servizi non ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche alcuni servizi ai cittadini. Invero, i servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini. Infatti, l'Ordine ha svolto, e svolge tuttora, attività a favore dei cittadini, quali a titolo esemplificativo, il progetto educazione alla legalità nelle scuole di Viterbo e Provincia, il servizio c.d. "sportello del cittadino", l'attività inerente le informazioni sulle difese d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato gratuito patrocinio, varie convenzioni con il Tribunale di Viterbo ed associazioni locali per finalità solidaristiche.

In particolare, con lo sportello del cittadino si garantisce al cittadino la più ampia gamma possibile di informazioni e di orientamento.

Lo Sportello per il Cittadino offre un servizio, aperto a tutti, che fornisca informazioni qualificate sugli adempimenti necessari per instaurare una causa, sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie, sui costi e tempi della giustizia, sulla difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato. Gli uffici dello Sportello per il Cittadino si trovano direttamente presso i locali del Consiglio dell'Ordine di Viterbo.

Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano Triennale è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa a ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, l'Ordine ha operato preliminarmente una mappatura dei processi, la relativa valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione.

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, la mappatura è stata divisa nelle seguenti aree:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento preventivo di eventi formativi non a pagamento o con previsione di costi di iscrizione modesti, come da nuovo regolamento della formazione.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.
7. provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti negli albi professionali (distretto di Corte d'Appello di Roma), nei limiti delle competenze del COA
8. Servizi al Cittadino

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario o comportanti un'utilità anche di carattere non strettamente economico per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso fornitori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.
4. provvedimenti di nomina di arbitro o collegio arbitrale.
5. accreditamento preventivo di eventi formativi con costi di iscrizione superiori agli euro 15 nei casi e nei limiti in cui il regolamento sulla formazione approvato dal Coa lo permette;
6. accreditamento eventi formativi e riconoscimenti dei crediti;
7. riconoscimento dei crediti formativi ai Colleghi;
8. riconoscimento di esoneri parziale o totale dall'obbligo formativo in capo ai Colleghi.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

Richiedente	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione Procedimento	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

5.1 Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base semestrale dal RPCT.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC del 31 gennaio, previa presentazione al Consiglio.

6. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro eventuale riutilizzo;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

6.1 Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è pubblicato sul sito web dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

6.2 Il codice di comportamento

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *"al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico."*

In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza di principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

L'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 8 del Codice prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

La L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Consiglio dell'Ordine, con propria deliberazione, provvede ad adottare un proprio "Codice etico e di Comportamento dei dipendenti".

Conseguentemente, qualunque violazione del Codice di Comportamento dovrà essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta.

6.3 Le misure specifiche

L'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- a)- la formazione professionale continua;
- b)- il rilascio di pareri di congruità;
- c)-l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

a) La Formazione professionale continua

Tale area di attività è devoluta all'Ordine che intende adottare un regolamento e/o protocollo per recepire le misure proposte da ANAC per prevenire il rischio di atti di maladministration in questo settore e per prevenire rischi.

In particolare, si mira a codificare regole e linee interpretative per il riconoscimento di esoneri dall'obbligo formativo in capo ai Collegi e si prevede un visto congiunto di due Consiglieri per tutte le materie attinenti alle richieste di esonero dall'obbligo formativo; la delibera sul riconoscimento è sempre in capo al Consiglio.

Analogamente, l'accreditamento preventivo di eventi formativi viene esaminato da almeno due Consiglieri che rilasciano il loro parere; qualsiasi decisione spetta al Consiglio.

E' previsto altresì un controllo a campione sulla corretta attribuzione informatica dei crediti ai Collegi, ad opera dei Consiglieri incaricati.

Da ultimo, è previsto altresì che i Consiglieri incaricati vigilino sul corretto rispetto delle disposizioni del regolamento del CNF 6/2014 e del Regolamento del COA da parte degli enti formatori che, qualora inadempimenti, non possono reiterare richieste di accreditamento per il tempo stabilito dal Consiglio.

b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

1) possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

2) le possibili misure sono:

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Sul sito dell'Ordine, inoltre, vi è un'apposita sezione con le indicazioni da seguire per ottenere la liquidazione dei compensi e la relativa modulistica.

c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti da parte dell'Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

6.4 La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *"... gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi"*.

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi. Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

6.5. Il c.d. "Whistleblowing"

Sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la legge 179/2017 del 30 novembre *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'ANAC;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il meccanismo del c.d. “*whistleblowing*” è entrato a far parte delle misure di cui l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

È obiettivo di Codesto Ordine adeguare nel corso degli anni le previsioni di tutela già in atto sulla base di quanto disposto dalla legge sopra ricordata.

6.6. La formazione e comunicazione

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

È, pertanto, prevista l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici, da non considerare tassativi:

- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- codice di comportamento dei dipendenti.

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

6.7. Rotazione del personale

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione.

Si tratta, tuttavia, di una misura che, a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, non può essere adottata, in quanto si comprometterebbe la funzionalità e l'efficienza dell'Organismo.

Si rileva, tuttavia, che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Ordine organizza la propria attività in modo da favorire la trasparenza interna e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto.

Inoltre, essa impronta la propria organizzazione dell'attività al modello della "segregazione delle funzioni" distinguendo, tra coloro che operano nel medesimo processo, il soggetto che: a) svolge istruttorie ed accertamenti; b) adotta decisioni; d) effettua le verifiche.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. INTRODUZIONE

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

In questa sezione dedicata alla Trasparenza l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2019 - 2021, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile, oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ordine verranno pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Questo istituto rappresenta una misura concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente "apposita sezione", espressamente dedicata alla Trasparenza.

1.2 Diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il D.Lgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (*Fredoom of information act*) ha modificato in più parti il testo del D.Lgs. n. 33/2013, portante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1 *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

La nuova disciplina ha inciso sull'ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis decreto n. 33/2013), ha introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 con le esclusioni di cui all'art. 5-bis, ha abrogato l'obbligo di adozione del separato programma per l'integrità e la trasparenza (art. 10), ha riformulato gli

obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo (art. 14) e gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti (art. 15).

1.3 Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico (art. 5) è oggi inteso come diritto di chiunque di accedere a qualsiasi documento, informazione o dato detenuto dal soggetto pubblico, anche in assenza di una posizione o di un interesse giuridico qualificati. Il diritto di accesso concerne in particolare documenti, informazioni e dati che non siano oggetto dell'obbligo di pubblicazione. E' previsto dalla norma un dettagliato procedimento per il coinvolgimento di eventuali controinteressati, con tutela giurisdizionale garantita dinanzi al TAR, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010.

Le eccezioni all'accesso civico sono elencate dall'art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013: l'accesso potrà essere negato al fine di evitare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese proprietà intellettuale, diritto di autore e segreti commerciali.

La richiesta di accesso è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese, non deve essere motivata e potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata.

Responsabili e indirizzi. Il responsabile per la trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo è l'Avv. Severino Fallucchi. L'indirizzo p.e.c. cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it.

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato altresì consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

E' stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti.

3. CONTENUTI

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione Amministrazione Trasparente possiede un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

Di seguito vengono riportati i contenuti delle singole “voci” delle pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei propri contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013):

CURRICULA E DICHIARAZIONI MEMBRI COA - PERSONALE DIPENDENTE - PIANO TRIENNALE - DELIBERE ATTI E REGOLAMENTI – BILANCI - COLLABORAZIONI E CONSULENZE – SOVVENZIONI – PRIVACY - BANDI E CONCORSI

Le sopra indicate pagine del sito dell'Ordine degli avvocati di Viterbo, dedicate alla trasparenza amministrativa, contengono la seguenti tipologia di atti e dati:

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati gli atti normativi applicabili, nonché tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti del consiglio (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e della data di nomina, del relativo curriculum, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex art. 20 D.Lgs. n. 39/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D.lgs. 33/2013: generalità, curriculum, tipologia di incarico, compenso, delibera di incarico, dichiarazione incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c D.Lgs. n. 33/2013).

Si ricorda che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto D.lgs. 97/2016.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); contrattazione collettiva (Art.21).

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale. La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

L'Ordine degli Avvocati di Viterbo è socio fondatore della Fondazione Caffèina di Viterbo e partecipa all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) dell'ACOAVIT, Associazione costituita dagli Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Viterbo, istituito in attuazione della legge 3/2012, iscritto dal 1 agosto 2017 al n. 122 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo n. 50/2016;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale;

d) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Gli obblighi di cui all'art. 23 del D.lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del D.lgs. 97 del 2016 in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27).

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per l'organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato. Per espressa previsione dell'art. 27 D.Lgs. n. 97/2016 non vengono pubblicati i dati relativi alle sovvenzioni, ai contributi e ai relativi beneficiari, qualora idonei a rivelare condizioni di disagio economico-sociali del beneficiato.

H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

La pagina contiene i dati e titoli di acquisto o di utilizzo di eventuali beni immobili.

L'Ordine degli Avvocati di Viterbo è proprietario di un piccolo locale commerciale sito in Viterbo, Via Roma 2, attualmente inutilizzato e non concesso in locazione.

Inoltre, l'Ordine è proprietario di un immobile storico "Chiesa di Santa Maria della Salute", utilizzato saltuariamente per esposizioni ed eventi senza scopo di lucro.

L) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

Nell'Ordine degli Avvocati di Viterbo è stato nominato Revisore dei Conti Unico l'Avv. Leonardo Ricci, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo del 23.01.2020 prot. 120/2020.

M) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina web contiene:

a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

N) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - c) il nome del responsabile del procedimento, ove previsto, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
 - d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
 - e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
 - f) il termine previsto per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
 - g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
 - h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
 - i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs. 33/2013;
 - m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

O) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D.lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.